

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 67

Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

1. Dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 si è verificato un significativo ricorso a varianti ai regolamenti urbanistici che ha consentito ai comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attività edilizia previste dagli articoli 228 e 229;

2. In considerazione della scadenza del regime transitorio, in data 27 novembre 2017, che interessa i comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della l.r. 65/2017, si ritiene necessario dare riscontro alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, differendo al 27 maggio 2018 il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge previsto per l'approvazione delle varianti disciplinate dai medesimi articoli;

3. L'opportunità di tale scelta è stata valutata anche in un'ottica di economicità volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio;

4. Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto pertanto necessario prevedere il differimento alla data del 27 maggio 2018 del termine di scadenza stabilito da tali disposizioni al fine di portare a compimento i procedimenti

di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014;

5. Si ritiene opportuno altresì che tale differimento sia concesso solo ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti;

6. Considerata la scadenza fissata dalle sopracitate disposizioni transitorie della medesima legge regionale, prevista per il 27 novembre 2017, si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione;

Approva la presente legge

Art. 1

Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti.

Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è ridotto a due anni.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 228 della l.r. 65/2014, la parola: “approvazione” è sostituita dalle seguenti: “entrata in vigore”.

Art. 2

Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti.

Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 1 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 ,comma 1, è ridotto a due anni.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014, la parola: “approvazione” è sostituita dalle seguenti: “entrata in vigore”.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.11.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 novembre 2017, n. 39

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 234

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Approvata in data 30 novembre 2017

Divenuta legge regionale 52/2017 (atti del Consiglio)

—————
AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

SEZIONE III

**COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
5 dicembre 2017, n. 64

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento codice 09IR010/G4 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 2 - CUP: B98G0100000003 - Ordinanza n. 28/2017 Affidamento del servizio per “Caratterizzazione ambientale, direzione dell'esecuzione delle indagini ambientali, progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente e ripristino, ai sensi del D.Lgs. 152/2006”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016” - Modifica del contratto, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., del servizio - CIG 7277191FF9.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia